

(N. 1809)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALLUCCHI, ORIANA, GIUST e DE ZAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1982

Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Nel corso dei lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge 6 agosto 1981, n. 458, di conversione del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, il Parlamento ha affrontato per la prima volta in modo organico la complessa problematica degli ufficiali a disposizione derivata dall'applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In estrema sintesi gli aspetti fondamentali di questa problematica attengono ai seguenti punti:

necessità di evitare l'allontanamento coatto dal servizio e il collocamento in aspettativa d'autorità degli ufficiali diventati eccedenti ai numeri chiusi, anche 8-10 anni in anticipo rispetto ai già bassi limiti d'età previsti dalla legge sullo stato giuridico;

necessità di assicurare l'applicabilità delle norme di legge in vigore che prevedono la possibilità di avanzamento al grado

superiore per i tenenti colonnelli a disposizione giudicati idonei ma non promossi per la saturazione dei numeri chiusi dei singoli ruoli;

necessità, infine, di eliminare, o quanto meno attenuare il più possibile, le gravi squilibrazioni che si sono determinate tra gli ufficiali a causa del sovrapporsi di successive normative per effetto delle quali le possibilità concrete di avanzamento, la durata della permanenza in servizio attivo, la durata della permanenza nella posizione di aspettativa, sono fortemente differenziate e legate casualmente alle situazioni dei ruoli.

2. — Nell'esaminare il progetto legislativo originario, da cui è derivata la legge di conversione citata, tutti i membri della Commissione parlamentare hanno accertato l'esistenza di tre gruppi di ufficiali che si trovano coinvolti nella problematica ricordata:

colonnelli a disposizione richiamati temporaneamente in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri ai sensi della legge n. 52 del 1979;

colonnelli promossi a tale grado nella posizione di « a disposizione » dopo l'entrata in vigore della legge n. 804 del 1973, ma con il limite d'età del grado di tenente colonnello e destinati ad essere collocati in aspettativa — se eccedenti i numeri chiusi — per un periodo massimo di due anni, e successivamente collocati a riposo d'autorità senza riguardo all'età posseduta (gli ufficiali del primo gruppo possono restare invece in aspettativa sino ai limiti d'età del colonnello e non sono quindi posti forzatamente a riposo);

tenenti colonnelli a disposizione, in possesso di eguali titoli degli ufficiali di cui sopra, la cui promozione risulta casualmente impedita per temporanea saturazione dei numeri chiusi dei ruoli di appartenenza.

3. — Per cercare di porre rimedio alla situazione configurata è stata dunque promulgata la legge n. 458 del 6 agosto 1981, che tuttavia, non essendo stata approvata nella sua stesura originale, non ha risolto praticamente i problemi, ma li ha soltanto rinviati alla scadenza del 31 dicembre 1982.

Il periodo di tempo, 6 agosto 1981-31 dicembre 1982, era stato troppo ottimisticamente ritenuto sufficiente per consentire la trasformazione in legge del nuovo progetto legislativo sul reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali. Tale trasformazione non è ancora sopravvenuta per obiettive difficoltà di natura tecnica.

D'altra parte è da sottolineare che la legge n. 458 del 1981, per la sua ridotta portata e per le intrinseche insufficienze, non avrebbe comunque potuto costituire un valido raccordo con la nuova normativa sull'avanzamento degli ufficiali ancorchè quest'ultima fosse stata varata dal Parlamento in tempi ristrettissimi.

Allo stato attuale, allo scopo di evitare un non accettabile vuoto legislativo alla scadenza del 31 dicembre 1982, appare necessario prevedere una dilazione della validità

delle norme della legge n. 458 del 1981, opportunamente modificate e calibrate in modo da poterle adeguare facilmente alle norme transitorie che faranno parte del progetto di leggi sull'avanzamento sopracitato.

Qualora non si provvedesse in tal senso, alla data del 31 dicembre 1982 molte decine di ufficiali del primo e del secondo gruppo dovranno cessare dal servizio con largo anticipo rispetto ai bassi limiti di età (56-57 anni), ed altrettante decine di tenenti colonnelli non potranno in alcun modo conseguire la promozione al grado superiore (promozione che invece è stata concessa ai colleghi nelle stesse condizioni ma valutati fino al 31 dicembre 1982). Si rende pertanto necessaria l'approvazione dell'unito disegno di legge il quale è limitato ai tenenti colonnelli e colonnelli che si trovano nelle su accennate condizioni, il cui esodo forzato comprometterebbe la funzionalità di molti enti e reparti di rilevante importanza.

Il disegno di legge prevede:

all'articolo 1: la proroga di un altro anno del trattenimento in servizio (fino al 31 dicembre 1983) dei colonnelli già richiamati ai sensi della legge n. 52 del 1979;

all'articolo 2: la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito nella legge n. 458 del 1981, con un nuovo testo volto sia ad eliminare dubbi interpretativi già verificatisi per l'applicazione della norma nell'attuale stesura, sia a stabilire chiaramente che la permanenza in servizio dei colonnelli provvisti di incarico in soprannumero ai numeri chiusi non sarà in ogni caso consentita oltre il 31 dicembre 1985. Questa data coincide con quella di scadenza delle principali norme della legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali delle tre Forze armate e rappresenta il momento di raccordo con la normativa di transizione che costituirà l'avancorpo del nuovo progetto di legge d'avanzamento degli ufficiali;

all'articolo 3: la proroga dello sblocco delle promozioni dei tenenti colonnelli, previsto dall'articolo 2 della legge n. 458 del 1981, fino al 31 dicembre 1985 ma con la riduzione di un terzo dell'attuale tasso di avanzamento (dal 60 al 40 per cento). La norma è diretta:

1) a consentire agli ufficiali più meritevoli che già hanno assunto incarichi dirigenziali di poter accedere almeno al primo livello dirigenziale dopo oltre trenta anni di servizio;

2) ad evitare la grave sperequazione a danno degli ufficiali da valutare dopo il 31 dicembre 1982, i quali, diversamente dai pari grado valutati negli anni precedenti, non avrebbero alcuna possibilità di essere promossi;

3) a ridurre progressivamente il numero delle promozioni al grado di colonnello dal 1982 al 1985 in modo che a quest'ultima data, come già detto, sia facilitata l'introduzione della nuova legislazione sul reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali.

A queste finalità essenziali di preparazione e raccordo per l'entrata in vigore della nuova legge si uniforma anche la seconda parte dell'articolo 2 che prevede l'estensione fino al 31 dicembre 1985 di una norma della citata legge n. 574 del 1980 concernente i limiti di età degli ufficiali di grado fino a maggiore dei ruoli normali, speciali e di complemento ad esaurimento;

all'articolo 4: la possibilità di permanere nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri, nella quale il personale viene collocato per esclusive esigenze dell'Amministrazione, anzichè per soli due anni fino al raggiungimento del limite d'età come già previsto dalla legge in vigore per gli ufficiali promossi con le norme transitorie della legge n. 804 del 1973.

Tuttavia, gli ufficiali che desiderano lasciare definitivamente il servizio prima del raggiungimento dei limiti di età possono farlo fruendo dei benefici previsti dalle leggi 5 marzo 1976, n. 187, e 19 febbraio 1979, n. 52, concernenti la promozione « alla vigilia » agli aventi diritto e il computo degli scatti di stipendio connessi al periodo di servizio fino ai limiti di età.

L'attuazione del disegno di legge comporta una spesa di circa 100.000 lire lorde mensili per ogni ufficiale trattenuto in servizio in soprannumero ai numeri chiusi, mentre non implica alcun aggravio di spesa per la promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli a disposizione, di cui all'articolo 2, stante la situazione retributiva di cui alla legge n. 432 del 1981.

Complessivamente l'onere finanziario ammonta a lire 104 milioni per l'anno 1983 e ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1982 indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 355, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardante la permanenza in servizio degli ufficiali richiamati, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 458, è sostituito dal seguente:

« I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultano in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio provvisti di incarico, sempre che non siano raggiunti prima dal limite d'età per essi stabilito, sino ad un massimo di tre anni dalla data sotto la quale avrebbero dovuto essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 804. In ogni caso la permanenza in servizio degli ufficiali appartenenti a qualsiasi ruolo che risultano in soprannumero ai contingenti massimi non è consentita oltre la data del 31 dicembre 1985 ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 458, è aggiunto il seguente:

« Dal 31 dicembre 1983 e fino al 31 dicembre 1985 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale ».

Il periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali delle Forze armate dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento di grado fino a maggiore compreso e corrispondenti, è prorogato sino al 31 dicembre 1985.

Art. 4.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite d'età per essi stabilito.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano, in aggiunta al trattamento previsto dal terzo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, all'atto della cessazione dal servizio nei confronti degli ufficiali giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro e non promossi nella posizione di « a disposizione ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 104 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.